



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 30/2020

STATO DEI FONDALI ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI RODI GARGANICO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

- VISTA:** la propria Ordinanza n.18/2020 del 07/07/2020 disciplinante le modalità di esecuzione dei lavori di dragaggio del porto di Rodi Garganico e contestuale ripascimento del litorale ad Est del sorgitore, a tutela della sicurezza della navigazione;
- VISTA:** la nota datata 27.07.2020 – della F.lli DI CARLO srl, impresa esecutrice dei lavori, con la quale è stata comunicata l'ultimazione di suddetti lavori;
- VISTA:** la nota 10731 in data 05.08.2020 della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia, con la quale comunica che in data 27.08.2020 sono stati ultimati i lavori e i gli attuali rilievi batimetrici dei fondali presenti all'ingresso dell'approdo;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 49/2019 del 14/08/2019 afferente lo stato dei fondali all'imboccatura del porto di Rodi Garganico;
- VISTO:** l'art. 14 della Legge n. 84/1994 c.m.i. recante "*Competenze dell'autorità marittima*";
- VISTO:** l'art. 222 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 recante "*Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare*";
- VISTO:** il Portolano P7 - "Da Capo Santa Maria di Leuca a Senigallia" - dell'Istituto Idrografico della Marina;
- RITENUTO NECESSARIO:** emettere apposita ordinanza che renda noto l'attuale stato dei fondali presenti all'imboccatura del porto di Rodi Garganico, anche al fine di assicurare alle unità in transito la più aggiornata informazione nautica;
- VISTI:** gli artt. 17, 62, 68, 81 e 297 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

RENDE NOTO

L'attuale situazione dei fondali presenti all'imboccatura del porto di Rodi Garganico risulta essere quella meglio rappresentata nell'allegata planimetria alla presente Ordinanza.

ORDINA

Art. 1

(Navigazione in ingresso/uscita dal porto)

- 1) La navigazione in ingresso/uscita dal porto di Rodi Garganico è consentita a tutte le unità con pescaggio massimo di **3,00 (Tre,00) metri**.

- 2) L'attracco al pontile bilaterale a causa dell'insabbiamento dello specchio acqueo è precluso all'ormeggio di tutte le unità navali.
- 3) La manovra di ingresso/uscita dal porto dovrà essere effettuata tenendo in debita considerazione le quote batimetriche indicate in allegato.
- 4) In tutti i casi i Comandanti delle unità in transito dovranno adottare ogni accorgimento teso a verificare la presenza di un battente d'acqua sufficiente a consentire il relativo attraversamento in sicurezza - soprattutto in situazione di rotte controbordo - procedendo con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle proprie caratteristiche evolutive, tenuto anche conto delle condizioni meteo marine presenti in zona.
- 5) L'ecoscandaglio (qualora l'unità ne risulti provvista) dovrà essere sempre mantenuto in funzione e con gli allarmi attivati.
- 6) Qualora le dimensioni delle navi o le condizioni meteo-marine siano tali da non garantire il contemporaneo transito all'imboccatura del porto, le unità in entrata devono lasciare libero il passaggio a quelle in uscita.
- 7) E' fatto divieto a qualsiasi unità di effettuare sorpassi durante la navigazione in prossimità dell'imboccatura del porto.

Art. 2

(Disposizioni finali e sanzioni)

- 1) Atteso che, ai sensi dell'art. 222 del D.P.R. 90/2010, la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale è riservata all'Istituto Idrografico della Marina Militare, le misurazioni ed i divieti indicati nella presente Ordinanza sono resi noti allo scopo di consentire ai comandanti delle unità la sicura pianificazione del viaggio da intraprendere (Art. 297 Cod. Nav.)
- 2) L'ordinanza n. 49/2019 del 14/08/2019 citata in premessa è da intendersi abrogata e sostituita dal presente provvedimento.
- 3) I contravventori alla presente ordinanza:
 - a) se alla condotta di un'unità da diporto, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;
 - b) negli altri casi, ed in relazione all'effettiva violazione commessa, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 06 agosto 2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe Saverio ZACCARO

